



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 19 aprile 2016

A tutti gli Iscritti all'albo/Ai Soci
effettivi dell'Istituto Italiano degli
Attuari
Loro Sedi

Prot. n. 035/2016

Circ. n. 04/2016

Oggetto: normativa relativa alle professioni

Cari/e colleghi/e,

con la presente si intendono sottolineare alcuni aspetti importanti della normativa applicabile alle professioni in generale e alla professione di Attuario e Attuario Junior in particolare.

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità che tutti i lavori professionali siano improntati alla massima qualità.

A tal fine si ricorda che uno degli adempimenti previsti dalle norme deontologiche (Codice deontologico della Professione di Attuario) cui è tenuto l'iscritto all'Albo è l'osservanza delle linee guida professionali; si ricorda che l'inosservanza delle norme deontologiche implica l'apertura di un procedimento disciplinare.

Si ricorda inoltre che l'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recita: "*Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito,, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...*" e obbliga, dunque, anche l'attuario che esercita la libera professione a

presentare al committente un preventivo in cui sia chiaro l'oggetto della prestazione ed il relativo onorario che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e quindi correlato ai tempi, alle modalità di svolgimento e al contenuto dell'incarico. L'articolo citato obbliga inoltre all'indicazione degli estremi della polizza R.C. Professionale obbligatoria come riportato anche nell'articolo 5 comma 1 del DPR n. 137/2012 (Riforma delle professioni): " 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva."

Ti rimandiamo, per tutte le considerazioni sulle condizioni discriminanti ai fini dell'obbligatorietà della copertura in oggetto, a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale degli Attuari come riportato a tutti gli iscritti nella Circolare CNA Prot. n. 086/2013 - Circ. n. 011/2013.

Anche il mancato rispetto di tali norme implica l'apertura di un procedimento disciplinare.

Infine si rammenta che il Decreto del Ministero della Giustizia, n. 106 del 2 agosto 2013, avente per oggetto: "*Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)*" ed i relativi tariffari medi o forfettari ivi indicati riguardanti l'attuario e l'attuario iunior, si applicano solo ed esclusivamente in presenza di contenziosi giurisdizionali in materia di compensi professionali e non si applicano in nessuna altra fattispecie, men che meno essi rappresentano tariffe professionali di riferimento.

Ricordiamo infatti che le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico da alcuni anni sono state abrogate come da art. 9, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Giampaolo Genca
